

REGOLAMENTO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EROGATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE

1. Le prestazioni per grave bisogno individuale messe a disposizione dall'Ordine degli Avvocati di Roma consistono in erogazioni economiche rese, previa motivata e documentata istanza, a favore di iscritti che vengano a trovarsi in una situazione di seria difficoltà economica personale, a causa di circostanze strettamente individuali o di congiunti a loro diretto carico verso i quali gli iscritti siano tenuti a prestazioni (alimentari o assistenziali) ai sensi di legge.
2. Possono beneficiare delle suddette erogazioni economiche gli Avvocati e i Praticanti abilitati al patrocinio ove, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione del beneficio, siano iscritti all'Albo o nel Registro dei Praticanti custoditi dal Consiglio.
3. Condizione per l'accoglimento dell'istanza di concessione di erogazioni economiche è che i beneficiari:
 - a) versino in persistente condizione di grave bisogno individuale;
 - b) siano -anche solo momentaneamente- privi di adeguati mezzi di sostentamento;
 - c) siano in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine (oppure che lo siano stati sino all'anno antecedente la richiesta di erogazione);
 - d) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti l'istanza, alcuna sanzione disciplinare (anche non esecutiva) più grave dell'avvertimento e non siano pendenti procedimenti disciplinari per violazioni per le quali è prevista una pena edittale superiore a quella sopra indicata.
4. L'istanza per la concessione del beneficio viene istruita nel termine massimo di 10 gg. a cura del Dipartimento Amministrazione ed il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del medesimo Dipartimento.
5. Per ciascun beneficiario le erogazioni economiche:
 - a) non possono superare la misura massima di euro 5.000;
 - b) debbono essere commisurate al numero di anni di iscrizione in termini tali che sia possibile conseguire:
 - I. un beneficio massimo di Euro 1.000 per coloro che abbiano maturato almeno 3 anni di iscrizione;
 - II. un beneficio massimo di Euro 2.000 per coloro che abbiano maturato almeno 10 anni di iscrizione;
 - III. un beneficio massimo di Euro 3.000 per coloro che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione;
 - IV. un beneficio massimo di Euro 4000 per coloro che abbiano maturato almeno 25 anni di iscrizione;
 - V. un beneficio massimo di Euro 5000 per coloro che abbiano maturato almeno 35 anni di iscrizione.
6. La misura di ogni singola erogazione economica è deliberata dal Consiglio, su proposta del Presidente o del Consigliere Tesoriere.
7. Le prestazioni per grave bisogno individuale messe a disposizione dall'Ordine degli Avvocati di Roma non sono cumulabili con erogazioni economiche per bisogno individuale già ricevute da Cassa Forense nel medesimo anno della richiesta o nei 2 anni antecedenti, né con altre antecedenti prestazioni ricevute dall'Ordine degli Avvocati di Roma o da enti che ne ricevano le erogazioni per finalità benefiche. Soltanto in casi di straordinaria necessità ed urgenza, su proposta congiunta del Presidente e del Consigliere Tesoriere, il Consiglio dell'Ordine può deliberare una unica ulteriore erogazione economica aggiuntiva, determinata sempre nella misura prevista al precedente punto 4.
8. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio ed abroga espressamente ogni diverso provvedimento disciplinante la materia.